

## Professione

# Prime sanzioni ai revisori legali per le mancate comunicazioni al Mef

di Federico Gavioli

27 Settembre 2023

NT+ Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

In arrivo le sanzioni per i revisori legali inadempienti agli obblighi comunicativi: il Mef, con l' [avviso 26 settembre 2023](#), pubblicato sul sito dedicato alla revisione legale, ha portato a conoscenza degli iscritti che sono stati disposti i primi provvedimenti sanzionatori.

## La normativa di riferimento

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 237, del 4 ottobre 2021, è operativo il [decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, dell'8 luglio 2021, n. 135](#), recante "Regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39."

Tra i compiti del Mef, dettati dal Dlgs 39/2010, inerente l'"Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati", vi è anche quello di provvedere al controllo in merito:

- a) l'abilitazione, compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
- b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
- c) l'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;
- d) la formazione continua;
- e) la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. Il Mef è anche chiamato ad adottare provvedimenti sanzionatori, tra l'altro, per l'inosservanza degli obblighi previsti di comunicazione delle informazioni di cui [all'articolo 7, del Dlgs 39/2010](#), nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.

◀ Stampa

## La comunicazione degli incarichi

La comunicazione dell'incarico va fatta al Mef ; per i revisori legali iscritti nel Registro è possibile effettuare l'accesso nell'area riservata attraverso Spid, utilizzando la funzione "Entra con SPID", disponibile nella [pagina di accesso all'area riservata](#) . Il revisore , una volta entrato nell'area riservata, per adempiere ai propri obblighi dovrà cliccare a sinistra dell'homepage, la sezione incarichi sezione A/B, inserendo i dati richiesti (Ragione sociale, codice fiscale, data inizio incarico, data fine incarico, corrispettivo).

## L'omessa comunicazione del domicilio digitale

Il comunicato del Mef ricorda, inoltre, che è sanzionata anche la mancata comunicazione al registro dei revisori legali del domicilio digitale; va ricordato a tal proposito che a partire dal 6 giugno è cominciato il popolamento di Inad (Indice Nazionale dei Domicili Digitali), ovvero la possibilità per tutti i cittadini di comunicare il proprio indirizzo Pec a questa banca dati. Per i professionisti è previsto un travaso automatico da Ini-Pec la banca dati che già contiene tutti gli indirizzi dei professionisti iscritti ad un Albo.

## Le sanzioni applicabili

Le sanzioni applicate per le omesse comunicazioni sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita [dall'articolo 24, comma 2, lettera b\) del Dlgs. 39/2010](#) - da 50,00 Euro a 2.500,00 Euro – tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all'articolo 25, comma 3 del citato decreto, il quale dispone che il tipo e l'entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui , se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;
- c) la solidità finanziaria della persona responsabile;
- d) l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati;
- e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità vigilante;
- f) precedenti violazioni della persona fisica o giuridica responsabile.

---

### Gli ultimi contenuti di Professione →

---

25 Settembre 2023

**Nuova Sabatini e Industria 4.0 i bonus utili alla crescita degli studi**

*di Alessandra Caputo*

---

25 Settembre 2023

## I provvedimenti dal 12 al 22 settembre

*di Roberta Coser e Claudio Sabbatini*

---

25 Settembre 2023

## Accesso agli incentivi pubblici, strada stretta per la piena parità

*di Valeria Uva*

---

21 Settembre 2023

## Un aiuto per i commercialisti delle zone alluvionate

*di Federica Micardi*

---

19 Settembre 2023

## Equo compenso e tariffe riaprono la partita tra Ordini e associazioni

*di Federica Micardi*

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

IlSole  
**24 ORE**